

ICHINO - BRUGNATELLI e ASSOCIATI
PROF. AVV. PIETRO ICHINO
Via Mascheroni, 31 – 20145 Milano
Corso Vittorio Emanuele II, 154 – 00186 Roma
Tel. +3902.4819.3249 - Fax +3902.48100.102
pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Intervento volontario ex artt. 105 e 419 c.p.c.

di **ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali** (di seguito anche solo “Assologistica”), con sede legale in Milano, Via Emilio Cornalia n. 19, C.F. e P. Iva 03940680154, in persona del suo presidente e legale rappresentante, dott. Umberto Ruggerone, difesa e rappresentata, in virtù del mandato *ad litem* allegato a questo atto, dagli avvocati Pietro Ichino (c.f. CHNPRM49C22F205Q, pec: pietro.ichino@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano e Mara Russo (c.f. RSSMRA 82E67 F704M; Pec: mara.russo@legalmail.it) del Foro di Monza, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Mascheroni 31.

Ai sensi dell’art. 176, ult. com., c.p.c., gli scriventi difensori dichiarano di voler ricevere dalla Cancelleria le comunicazioni via fax al n. 02.48100102 ovvero via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata pietro.ichino@milano.pecavvocati.it; mara.russo@legalmail.it

-Interveniente volontario-

nel procedimento R.G. n. 9091/2021 promosso

dalla **LGD Società Cooperativa**, P.IVA 03937380164, con sede legale in Milano (20121 - MI), Corso Venezia 61, con gli Avv.ti Marco Lanzani, Filippo Bodo e Pietro Ichino

- Ricorrente -

contro

il **Sindacato Intercategoriale Lavoratori Autorganizzati SI COBAS**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, con sede Nazionale e Legale in Milano, via Celentano, 5;

- Sindacato Resistente

e contro 43 ex-Dipendenti di LGD

- Resistenti -

1. Natura dell'Associazione interveniente e suo interesse ad agire

Come emerge dal suo statuto – qui allegato come doc. A - Assologistica rappresenta le imprese che *“svolgono attività di ricevimento, di deposito, di movimentazione, di manipolazione, di distribuzione e consegna delle merci per conto terzi ovvero le relative attività di e-commerce e di e-business”* (art. 1), promuovendone l'interesse collettivo.

Rientra tra gli scopi dell'Associazione quello di tutelare, sia in ambito nazionale sia all'estero, le proprie consociate promuovendo la buona qualità e l'efficacia dei loro servizi e operando per la piena attuazione dei principi di cui all'**art. 41 della Costituzione: libertà di impresa nel più rigoroso rispetto della libertà, dignità e sicurezza dei lavoratori, nonché degli interessi della collettività** e in particolare della tutela dell'ambiente (art. 2). Assologistica si pone inoltre l'obiettivo della salvaguardia dell'immagine del sistema logistico nazionale nei rapporti con le istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali (art. 2.c), e si occupa di individuare i problemi specifici dei singoli segmenti del settore al fine di individuare soluzioni condivise (art. 2.b), nonché di svolgere ogni altra attività di interesse delle consociate medesime (art. 2.i).

In adempimento di questi compiti statuari l'Associazione negli ultimi anni ha prestato assistenza a diverse proprie associate implicate in vertenze con il SI-Cobas analoghe a quella oggetto del presente giudizio, sempre chiedendo che le Autorità amministrativa e giudiziaria intervenissero con la necessaria fermezza contro i comportamenti gravemente illeciti posti in essere da quel sindacato, e in particolare contro i blocchi dei cancelli aziendali, costituenti sostanzialmente violenza privata finalizzata a una estorsione, come tale punita dagli artt. 610 e 629 c.p., e i blocchi stradali specificamente puniti dall'art. 23 del d.-l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con la legge 1° dicembre 2018 n. 132 (alla cui elaborazione e promozione la stessa Assologistica ha dato un contributo di primo piano): in relazione a due di queste vertenze produciamo, a titolo meramente esemplificativo, le lettere inviate ai Prefetti e ai Questori di Milano e di Lodi nel 2016 (doc. B) e un comunicato stampa in riferimento a una vertenza torinese del 2017 (doc. C).

La stessa Associazione interviene oggi in questo giudizio, anche questa volta come **portatrice di un interesse comune a tutte le imprese del settore** e ancora una volta chiedendo che **venga dichiarata l'illiceità delle forme di lotta sempre più diffusamente praticate dal convenuto SI-Cobas**, così come da altri c.d. “sindacati di base” di analogo orientamento. L'intervento volontario a sostegno della domanda della Cooperativa LGD è reso necessario e doveroso dal momento che il SI-Cobas non si limita a tenere sistematicamente tali comportamenti illeciti (rilevanti anche sul piano penale: proprio in relazione a questi comportamenti tenuti ai danni di LGD pende davanti al Tribunale Penale di Milano il procedimento n. 29582/21 RGNR, P.M. dott. Enrico Pavone; v. in proposito anche §§ 2-6 di questo atto), ma **si spinge a teorizzarne la piena legittimità**. Onde particolarmente urgente è una pronuncia giudiziale che sancisca, invece, l'innammissibilità di questi comportamenti e la loro non riconducibilità all'esercizio del diritto di sciopero, già peraltro dichiarate in un suo recente atto dalla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei servizi pubblici (torniamo su questo punto nel § 7).

2. Le ragioni dell'intervento volontario e la loro coincidenza con le ragioni fatte valere dalla Ricorrente LGD

Come si evince anche dalla rassegna stampa allegata al presente atto (doc. D/1-12), le ragioni sostenute in questo giudizio dalla Cooperativa di Lavoro LGD sono le stesse di numerose altre imprese del settore della logistica per la grande distribuzione, che ormai da tempo subiscono gli effetti di una grave degenerazione del sistema delle relazioni sindacali. La vicenda della LGD non è affatto un caso isolato: è soltanto l'ultimo e uno dei più gravi di una serie continua di casi analoghi verificatisi in tutto il Nord-Italia, di ricorso da parte di sindacati c.d. "di base" a forme di lotta che prescindono totalmente dal consenso democraticamente espresso dai lavoratori, facendo leva essenzialmente su atti di violenza privata, quali il blocco dei cancelli dell'azienda, o i blocchi stradali. In questo modo la normale proficua dialettica sindacale viene drasticamente sostituita dal ricatto fondato sulla minaccia rivolta alle aziende del danno gravissimo conseguente a una paralisi operativa, per realizzare la quale può bastare anche soltanto una decina di persone, contro la volontà e le scelte compiute da tutti gli altri lavoratori.

Come è puntualmente esposto nel ricorso introduttivo del procedimento, oggetto di questo giudizio non è una vertenza sindacale nella quale i rappresentanti dei lavoratori abbiano presentato alcune rivendicazioni e le azioni di lotta volte a sostenerle si siano occasionalmente spinte oltre il limite del lecito. Oggetto di questo giudizio è una guerra dichiarata dal sindacato SI-Cobas contro la Cooperativa LGD e la sua committente UNES, colpevoli di avere riportato la piena legalità nella gestione dei rapporti di lavoro in un appalto dove si erano verificate in precedenza gravi irregolarità amministrative (evasioni fiscali e contributive nelle retribuzioni); guerra condotta non con le armi proprie del conflitto sindacale e in particolare con lo sciopero nelle sue varie possibili forme, bensì con il solo strumento del blocco sistematico dei cancelli e/o del blocco stradale, con il conseguente sequestro delle persone e dei mezzi che si trovano dentro l'azienda e l'impedimento dell'accesso dall'esterno anche per automezzi che arrivano a seguito di viaggi di molte ore.

Come puntualmente esposto dalla Ricorrente LGD, il caso portato alla cognizione del Tribunale si riassume in questi punti, che lo accomunano a numerosi altri casi analoghi verificatisi negli ultimi anni in Lombardia come in Piemonte, in Emilia Romagna e nel Veneto:

- **manca una precisa piattaforma rivendicativa** posta a motivo dell'agitazione: le forme di lotta illecite ed estreme attuate dal Sindacato SI-Cobas ormai da oltre sei mesi sono state motivate con la denuncia di pretese "irregolarità nelle buste-paga", delle quali una verifica congiunta effettuata su sollecitazione del Prefetto di Milano ha evidenziato la totale inconsistenza e pretestuosità;
- dietro lo schermo della denuncia delle "irregolarità nelle buste-paga" si nasconde il vero (ma non verbalizzabile) **obiettivo dell'azione di lotta**: eliminare la LGD come operatrice nel settore, o quanto meno come appaltatrice di UNES, inducendo quest'ultima ad avvalersi di appaltatrici più disposte ad accogliere le richieste del SI-Cobas, volte a ottenere **indebite esenzioni di parte delle retribuzioni** (indennità varie, premi di produzione) **da imposizione fiscale e contributiva**;
- le azioni di lotta poste in essere da una esigua minoranza di dipendenti della Cooperativa LGD (poche decine di persone, a fronte di oltre un migliaio di dipendenti), per lo più affiancati da persone estranee all'azienda che vengono fatte affluire per aumentare l'effetto di ostruzione, non consistono nello sciopero o in altre forme tipiche dell'agitazione sindacale, bensì nel reato di

blocco stradale e/o blocco degli accessi al luogo di lavoro, totalmente privo di qualsiasi nesso con un'astensione collettiva dal lavoro: tranne in due o tre casi iniziali – nei quali, peraltro, all'astensione dal lavoro proclamata dal SI-Cobas avevano aderito poche decine di dipendenti di LGD su 1.200 – lo scopo dei blocchi non è stato mai quello di rafforzare l'efficacia di uno sciopero, che non era stato neppure proclamato né comunque di fatto attuato, bensì solo quello di **impedire totalmente l'accesso e l'uscita dal luogo di svolgimento dell'appalto di persone e automezzi**, anche non appartenenti alla Cooperativa LGD;

- sta di fatto che, se si escludono i primi blocchi a cavallo tra agosto e settembre 2021, in corrispondenza di ciascuno dei blocchi denunciati da LGD negli ultimi sei mesi – e sono molte decine – l'amministrazione aziendale non ha effettuato alcuna trattenuta sulle buste-paga per sciopero, perché **non era in atto alcuno sciopero**; la paralisi dell'attività era dovuta soltanto a un blocco dei cancelli e/o a un blocco stradale attuati del tutto "a freddo".

Giustamente la Ricorrente LGD sottolinea, nel suo ricorso, che la gravità di questo comportamento del SI-Cobas non sta soltanto nel danno gravissimo inferto all'attitudine stessa dell'impresa a produrre e alla corretta attuazione dei suoi rapporti con le Committenti (su questo punto torniamo nel paragrafo successivo), ma anche nell'**imbarbarimento del sistema delle relazioni industriali**: il ricorso al blocco dei cancelli come forma elettiva di lotta sindacale esime il sindacato dal confrontarsi con l'intera platea dei lavoratori, consentendo a una esigua minoranza di disporre del diritto al lavoro e persino della libertà personale di una larga maggioranza, che condanna recisamente questa forma di lotta. Nello stesso tempo vengono penalizzate per il loro comportamento corretto e tagliate fuori da ogni possibilità di interlocuzione con l'azienda e con lo stesso SI-Cobas tutte le altre organizzazioni sindacali presenti in azienda.

3. Impossibilità di qualificare i blocchi dei cancelli come "picchetti persuasivi" e illiceità comunque di questa forma di lotta, che configura il reato di violenza privata

Contrariamente a quanto sostenuto dal SI-Cobas, gli oltre 60 blocchi attuati ai danni di LGD negli ultimi sei mesi non hanno niente a che vedere con la fattispecie del "picchetto persuasivo", sussumibile tra le forme di esercizio legittimo del diritto di sciopero:

- non solo perché, come si è visto, salvi i primi due o tre casi nell'agosto 2021, in nessuno degli altri casi era stato proclamato uno sciopero e comunque nessuno sciopero era in corso di attuazione;
- ma anche perché il comportamento tenuto dai partecipanti a queste azioni è sempre stato volto puramente e semplicemente all'ostruzione del passaggio di persone e automezzi: tanto è vero che **in ciascuno di questi casi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per rimuovere i blocchi e consentire il transito di persone e automezzi** (ciò che non sarebbe stato evidentemente necessario se si fosse trattato soltanto di "picchetti persuasivi").

Quand'anche tuttavia si potesse – e non vediamo davvero come – sussumere questi comportamenti promossi e organizzati dal SI-Cobas nella nozione giuridica dello sciopero, andrebbe comunque

riconosciuto che i blocchi attuati non hanno recato soltanto un danno alla produzione, ma sono stati efficacemente mirati a **minare l'attitudine stessa dell'impresa a produrre,**

- paralizzandone totalmente anche l'attività svolta dai dipendenti non coinvolti nell'iniziativa del SI-Cobas,
- paralizzando totalmente anche l'attività normalmente svolta per mezzo di autotrasportatori autonomi,
- mettendone a durissima prova i rapporti con le imprese committenti (l'obiettivo dichiarato del SI-Cobas è quello di far perdere a LGD l'appalto UNES, ma è evidente che l'aggressione permanente posta in essere dal SI-Cobas danneggia gravemente l'immagine e l'affidabilità di LGD anche nei confronti delle altre committenti, attuali o potenziali),
- causando danni spropositati idonei a causare il collasso economico dell'azienda (vedremo nel § 4 come purtroppo in qualche altro caso l'esito delle aggressioni del SI-Cobas sia stato proprio la chiusura dell'azienda).

Questo, infatti, era l'obiettivo dichiarato esplicitamente dal SI-Cobas, anche in comizi pubblici, delle cui videoregistrazioni qui produciamo una parziale raccolta come doc. E/1-3 ed F: LGD doveva essere tolta di mezzo, col conseguente passaggio dei suoi lavoratori alle dipendenze di un'impresa più disponibile ad accogliere le rivendicazioni dell'aggressore (peraltro incompatibili con la disciplina vigente dell'imposizione fiscale e contributiva). Ora, è a tutti nota la distinzione proposta più di mezzo secolo fa da Gino Giugni – fin dalle prime edizioni del suo manuale *Diritto sindacale*, ed. Cacucci, sul quale si sono formate generazioni intere dei giuslavoristi italiani e non solo – tra lo sciopero che reca danno al flusso ordinario della produzione (legittimo) e quello che invece pregiudica la produttività stessa dell'impresa, mina la sua attitudine a svolgere la propria funzione produttiva, la danneggia strutturalmente; e per questo deve considerarsi illegittimo.

Quand'anche, dunque, potesse sostenersi che i blocchi dei cancelli attuati dal SI-Cobas rientrino nella nozione di sciopero, si tratterebbe di uno sciopero illegittimo in quanto mirato a danneggiare strutturalmente l'azienda e la sua attitudine a svolgere la propria funzione.

4. L'aggressione del SI-Cobas contro la committente UNES

Come la ricorrente LGD espone nel ricorso introduttivo del giudizio, nell'estate-autunno dello scorso anno il SI-Cobas, constatato il rifiuto di questa impresa di tornare alle forme illecite di corresponsione delle retribuzioni praticate da quella che la aveva preceduta nella titolarità dell'appalto con UNES, ha deciso di punire non soltanto la nuova appaltatrice, ma anche la committente UNES, rea di essersi accordata con essa per riportare la gestione delle retribuzioni a un regime di piena legalità e trasparenza. Occorreva "far pagare caro" a UNES di aver stipulato quel contratto. E il modo per farglielo pagare caro – come è mostrato nelle videoregistrazioni qui prodotte come doc. E 1/5, tutte tratte dall'account Facebook del SI-Cobas – è stato trovato:

- con l'attuazione di una serie di comizi attuati proprio all'ingresso di vari punti di vendita UNES, in modo da costringere i clienti a passare con qualche difficoltà attraverso un corridoio di bandiere dello stesso sindacato e il piccolo assembramento dei partecipanti alla manifestazione e ad ascoltare le **invettive dell'oratore di turno contro l'azienda** titolare del supermercato;

- con la distribuzione ai clienti di UNES di **volantini**, come quello che produciamo sub H, contenenti gravi accuse nei confronti di questa impresa;
- con la **denuncia calunniosa**, in questi comizi, di gravissime forme di sfruttamento dei lavoratori che verrebbero praticate da UNES non soltanto in accordo con (e per il tramite di) LGD, ma anche direttamente ai danni dei propri dipendenti;
- con l'**invito esplicito**, rivolto alle persone intenzionate ad accedere al punto-vendita per ivi fare la spesa, **ad astenersene per boicottare i prodotti UNES**.

In un articolo postato nel sito *SI-Cobas.org* il 15 gennaio scorso (doc. G/2) si legge:

*La UNES rappresenta oggi una delle poche trincee reali di lotta e di resistenza allo strapotere dei padroni, ai licenziamenti e all'escalation securitaria e repressiva del Governo Draghi: in ogni caso la vertenza nella quale lo scontro di classe sta avvenendo **senza esclusione di colpi e fino alle più estreme conseguenze**.*

Quali siano le conseguenze ulteriori rispetto a quelle sperimentate fin qui, il comunicato non precisa; ma il suo tenore letterale ha un inequivocabile significato fortemente minaccioso.

Assologistica, come è ovvio, non ignora affatto i gravi fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e di illegalità ai loro danni che purtroppo si verificano diffusamente nel settore della logistica per la grande distribuzione: al contrario, essa è impegnata in prima linea, con le imprese proprie associate, nella lotta contro questi fenomeni e in particolare nella battaglia contro ogni forma di sfruttamento e di interposizione illecita nei rapporti di lavoro. In particolare, qui a Milano Assologistica è direttamente e convintamente impegnata nell'iniziativa promossa dal Prefetto, dott. Renato Saccone, per la stipulazione di un protocollo interconfederale finalizzato ad assicurare in tutto il settore standard elevati di legalità, trasparenza e congruità del trattamento retributivo e normativo dei lavoratori. Ma proprio per questo considera suo dovere intervenire a sostegno di tutte le imprese del settore che si propongono gli stessi obiettivi e contrastare con ogni mezzo lecito le azioni, come quelle sistematicamente messe in atto dal SI-Cobas, tendenti al contrario al radicamento e alla diffusione di gravi irregolarità nel trattamento dei lavoratori (qual è, per esempio, la sostanziale evasione fiscale e contributiva che questo sindacato chiede venga praticata in modo sistematico, col pagamento di una parte della retribuzione ordinaria in forma di indennità di trasferta).

Per lo stesso motivo e nello stesso spirito Assologistica interviene in questo giudizio per denunciare la degenerazione del sistema delle relazioni industriali nel settore di propria competenza causata dai metodi teorizzati e praticati dal SI-Cobas "fino alle estreme conseguenze" e dagli obiettivi che con questi metodi esso intende perseguire.

5. La scelta del SI-Cobas di fare del blocco dei cancelli la propria forma di lotta ordinaria

Come si è detto, le forme di lotta descritte nel presente atto, delle quali LGD è stata bersaglio negli ultimi sei mesi, sono ormai praticate dal SI Cobas e da alcuni altri sindacati di analoga natura e orientamento come forma di lotta ordinaria, soprattutto nel Centro e nel Nord del Paese: in particolare in Piemonte,

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. L'azione sistematicamente posta in essere per imporre all'azienda le proprie rivendicazioni prescinde del tutto dall'astensione dal lavoro dei dipendenti, poiché il lavoro viene bloccato direttamente e totalmente, *indipendentemente dal numero dei lavoratori che aderiscono all'agitazione*, con l'impedimento di ogni possibilità di accesso o uscita dall'azienda di persone e automezzi.

In un comizio tenuto il 22 gennaio scorso davanti a un punto-vendita UNES (di cui produciamo la videoregistrazione come doc. E/1 e la trascrizione come doc. F) Alessandro Zadra, rappresentante e dirigente provinciale milanese del SI-Cobas spiega in modo molto esplicito, proprio in riferimento alla vertenza LGD, la scelta di questa forma di lotta come arma strategica da parte della sua organizzazione:

[...] Oggi quindi noi continuiamo una battaglia che va avanti dal 20 di agosto dal 2021 e andiamo una sera sì e l'altra no fuori dai cancelli del deposito, perché se noi aspettiamo che qualcuno ci faccia un regalo senza organizzarci e senza andare fuori dai cancelli a bloccare le merci, a bloccare i camion e a pretendere il nostro diritto ...

Del carattere ormai sistematico di questo modo di intendere e attuare il conflitto sindacale da parte di queste organizzazioni e in particolare del SI-Cobas diamo conto con la selezione di alcuni articoli di stampa qui prodotta come allegato D, di cui per comodità del Tribunale riproduciamo qui un indice:

- DHL di Orio al Serio (da *La Repubblica* del 14.12.2021 – doc. D/1): “**Cobas incatenati ai cancelli di DHL**”;
- Stabilimento Amazon di Castelsangiovanni, Piacenza (dal giornale *L'AntiDiplomatico* del 26.11.2021 – doc. D/2): “Black Friday, **non passa niente**”;
- Centrale Adriatica Coop di Bologna (da *Il Resto del Carlino* del 12.11.2012 – doc. D/3): “**Blocco Cobas davanti ai cancelli**”;
- Italpizza, Modena (dal sito web *SICobas.org*, 29.10.2019 – doc. D/4): “**Blocco totale, assedio di centinaia di operai dai cancelli** in solidarietà anche dai lavoratori in lotta di GM Camposanto”;
- Stabilimento Amazon di Castelsangiovanni, Piacenza (da *Libertà* del 26.11.2021 – doc. D/5): “**Blocchi dei cancelli e proteste**”;
- Lega Coop e Granarolo di Cadriano, Bologna (da *www.bologna2000.com* del 18.10.2013 – doc. D/6): “Blocco dei cancelli da parte di SI-Cobas e attivisti dei comitati di base”; in questo caso il **blocco** dei cancelli è stato attuato da circa 60 persone **tutte estranee** rispetto al personale dell'azienda (300 lavoratori), al quale è stato materialmente impedito di entrare nel proprio luogo di lavoro;
- Emiliana Serbatoi di Modena (da *Modena Today* del 13.03.2020 – doc. D/7): “**Blocchi di SI-Cobas ai cancelli** della Emiliana Serbatoi, 8 persone portate in Questura”;
- Ikea di Pisa (da *La Nazione* del 16.10.2014 – doc. D/8): “80 persone **appartenenti ai collettivi di Pisa, Lucca e Massa**, bloccano i cancelli dell'Ikea di Pisa impedendo l'ingresso e l'uscita delle merci”;

- Le Mose di Piacenza (da *PiacenzaSera.it* del 27.4.16 – doc. D/9): “SI-Cobas, **blocco dei cancelli** in via Strinati. I blocchi sono incominciati ieri pomeriggio e ripresi questa mattina”;
- Manutenzione Stradale di Napoli (da *Quotidiano.net* del 15.10.21 – doc. D/10): “100 aderenti al SI-Cobas **bloccano i cancelli** della società cooperativa per **protesta contro l’obbligo del green-pass**”;
- XPO Logistics Piacenza (da *Il Piacenza* del 15.2.22 – doc. D/11): “I SI-Cobas **bloccano i cancelli** per protestare contro il mancato rinnovo del contratto aziendale”;
- Stef di Colturano in provincia di Lodi e Tavazzano in provincia di Milano (dalla lettera di Assologistica ai Prefetti e ai Questori di Milano e di Lodi, 9.6.16, doc. B): “il legittimo esercizio del diritto di sciopero e la normale dialettica sindacale vengono sostituiti [ad opera del SI-Cobas] da **comportamenti illegali**”;
- Safim di None, Torino (dal comunicato Assologistica 21.3.17, doc. C): “L’operatore logistico del segmento alimentare da tempo sta subendo **improvvisi blocchi ai cancelli** organizzati dal sindacato autonomo SI-Cobas [...] che non consentono la partenza e l’arrivo dei veicoli”.

Il SI-Cobas non si limita a mettere in atto questa forma di lotta, magari mascherandola sotto l’apparenza del “picchetto persuasivo” a sostegno di una azione di sciopero (che il più delle volte non viene neppure proclamato), ma teorizza apertamente, esplicitamente la piena legittimità dello strumento ostruzionistico del blocco dei cancelli delle Aziende del settore della logistica per la grande distribuzione: lo dice apertamente il dirigente provinciale milanese Alessandro Zadra nel comizio citato all’inizio di questo paragrafo, ma il SI-Cobas lo ha teorizzato ufficialmente già da anni: si veda per esempio il proclama riportato sul sito *Piacenza24.it* del 23 novembre 2017:

“bloccheremo i cancelli, unico modo per farci ascoltare”.

In un articolo pubblicato il 17 gennaio 2022 sul sito *SICobas.org* (qui prodotto come doc. G/1) il SI-Cobas incita gli iscritti a una lotta attuata principalmente mediante ciò che il diritto qualifica come reato di violenza privata; e non esita a indicarla in modo truculento come **“una guerra, classe contro classe”** nella quale **“scorre sangue ad ogni picchetto”**.

Dalle medesime pagine dei *social* il SI-Cobas stigmatizza inoltre l’operato delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali persevererebbero colpevolmente nel servirsi delle vecchie armi spuntate dello sciopero e delle altre forme legali di agitazione sindacale, anziché avvalersi dei mezzi più incisivi ed efficaci, quali il blocco dei cancelli e il blocco stradale. In questo ordine di idee lo strumento dello sciopero comunemente e legittimamente utilizzato da CGIL CISL e Uil è ormai indicato come causa e indice al tempo stesso della scarsa rappresentatività delle medesime ed è associato a quella che viene definita “l’assoluta crisi in termini di mobilitazione reale dei lavoratori” (v. doc. D/**). Il SI-Cobas esplicita, inoltre, la propria opzione per le forme di lotta che si collocano al di fuori del terreno della legalità, affermando **“l’impossibilità di ogni percorso concertativo e di compatibilità politica con la classe dominante”**.

Nella logica dell’intimidazione organizzata, lo strumento del blocco dei cancelli ha così ormai sostituito quello costituzionalmente garantito dello sciopero in ogni sua legittima forma.

6. La natura sostanzialmente estorsiva delle azioni promosse e attuate dal SI-Cobas

Come si è detto a conclusione del § 4 di questo atto, Assologistica ben conosce i gravi fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e di illegalità ai loro danni che purtroppo si verificano diffusamente nel settore della logistica per la grande distribuzione; ed ha aderito con grande convinzione all’iniziativa del Prefetto di Milano volta a promuovere l’impegno congiunto delle Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore per la difesa – e il ripristino là dove si siano persi – di alti standard di legalità, trasparenza e rispetto delle tutele del lavoro. Ma proprio per questo Assologistica sente il dovere di denunciare con forza la degenerazione che il sistema delle relazioni sindacali nel settore sta subendo, in conseguenza del diffondersi di prassi illecite teorizzate e attuate dal SI-Cobas e da altri sindacati “autonomi” analoghi, che presentano inquietanti tratti simili rispetto alle prassi illecite adottate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.

In modo analogo a come opera il racket mafioso, con la richiesta del “pizzo” accompagnata dalla minaccia rivolta all’imprenditore di incendiargli nottetempo la bottega o lo stabilimento (e pazienza se in questo modo l’impresa rischia la chiusura), anche il SI-Cobas presenta le proprie rivendicazioni accompagnandole con la minaccia di atti di violenza privata che a chi li compie non costano nulla (neppure la trattenuta retributiva corrispondente al periodo di astensione dal lavoro per sciopero), mirati deliberatamente a causare a chi li subisce danni enormi, del tutto sproporzionati rispetto al valore della vertenza sindacale; e quando l’impresa non cede, viene addirittura esplicitata la minaccia di operare efficacemente per la sua chiusura.

Nel disegno perseguito da chi fa proprio un “metodo” siffatto, la minaccia del danno enorme che ne deriva deve costituire un deterrente efficace contro qualsiasi velleità dell’impresa stessa di opporre resistenza alle rivendicazioni a sostegno delle quali il blocco viene attuato (comportamento con tutta evidenza sussumibile nella fattispecie penale di cui all’art. 629 c.p.). Nel caso di LGD quelle rivendicazioni miravano in buona sostanza a ripristinare prassi illegali di evasione fiscale e contributiva (simulazione di pagamento di indennità in tutto o in parte esenti da imposizione) che committente e appaltatrice si erano concordemente proposte di eliminare radicalmente; il SI-Cobas si è proposto esplicitamente di far saltare questo accordo tra committente e appaltatrice, e la sua strategia è consistita essenzialmente nel minacciare, e poi porre in atto, gli atti di violenza privata di cui si è detto, infliggendo ad appaltatrice e committente danni tanto rilevanti quanto ingiusti, per costringerle a piegarsi a quelle rivendicazioni. Questo comportamento non può essere qualificato se non nei termini di una estorsione.

Come si è visto nel § 2 e come LGD ha offerto di dimostrare in giudizio – all’origine della serie impressionante dei blocchi attuati dal SI-Cobas dall’agosto dell’anno scorso al gennaio di quest’anno stava la denuncia di sette (diconsì sette!) irregolarità che sarebbero state riscontrate in altrettante buste-paga di dipendenti della Cooperativa, per un valore teorico complessivo di poche centinaia di euro; **irregolarità peraltro rivelatesi inesistenti all’esito della verifica effettuata su iniziativa del Prefetto** di Milano nel novembre 2021, nel corso del suo tentativo di mediazione tra le parti. Donde l’evidenza dell’assoluta mancanza di trasparenza dell’operato del SI-Cobas, il quale si trova palesemente nell’**impossibilità** davanti all’Autorità Prefettizia – come certo lo sarà anche di fronte a codesto Tribunale, e tra pochi giorni, con la

sua costituzione in giudizio, ne avremo la tangibile evidenza – **di verbalizzare lo scopo reale della violentissima aggressione perpetrata contro LGD** al costo di mettere a rischio il posto di lavoro delle 1.200 persone che da essa dipendono. Perché **quello scopo era ed è contrario alla legge**.

Si dimostra così che, analogamente a quanto accade nei fenomeni di racket mafioso, anche il SI-Cobas non è in grado di esplicitare pubblicamente in che cosa consista il “pizzo” che pretende di imporre all’impresa. Ma la logica della strategia perseguita non differisce nella sostanza da quella dell’estorsione mafiosa, consistente nella minaccia “o paghi il pizzo, o ti incendiamo il negozio”.

Al posto dell’incendio doloso appiccato nottetempo alla bottega, qui viene minacciata e praticata la violenza privata del blocco dei cancelli, che produce danni non meno gravi: basti pensare

- alle **tonnellate di alimenti deperibili che vengono destinati al macero** in conseguenza della paralisi, anche di poche ore, di una piattaforma logistica al servizio della grande distribuzione;
- alle **migliaia di ore di lavoro perse dai dipendenti** del magazzino, che l’impresa deve retribuire a vuoto (giova ricordare ancora una volta che in occasione delle molte decine di blocchi subiti da LGD nei mesi scorsi non era in corso di fatto alcuno sciopero e neppure un’ora di retribuzione è stata trattenuta da LGD sulle buste-paga dei propri dipendenti!);
- alle **giornate di lavoro perse da decine di autotrasportatori** che arrivano alla piattaforma talvolta dopo viaggi di molte ore dal Sud Italia;
- al vero e proprio **sequestro cui vengono sottoposte decine, se non centinaia, di persone** al cui automezzo è impedita l’uscita dalla piattaforma;
- al **fatturato perduto dall’impresa committente e dai supermercati** che non possono essere riforniti.

Non vi è dunque di che stupirsi se accade che, in conseguenza di attacchi inconsulti come quello subito da LGD nei mesi passati, può accadere persino che sotto i colpi inferti dal SI-Cobas un’azienda finisca col chiudere, con la conseguente perdita del posto da parte di centinaia di lavoratori. È quanto è accaduto nell’autunno scorso ai 265 dipendenti della TNT di Piacenza, i quali hanno pagato carissime le “attenzioni” riservate alla loro azienda dal SI-Cobas. Produciamo in proposito come doc. I/1-2 sia la registrazione in file digitalizzato sia la trascrizione di quanto denunciato da alcuni di essi – in questo caso immigrati extracomunitari – nel corso di una manifestazione del gennaio 2022 davanti ai cancelli ormai definitivamente sbarrati della loro ex-datrice di lavoro:

Lavoratore 1: *“Buongiorno, ciao a tutti, voglio lasciare un messaggio a tutte le aziende e soprattutto all’IKEA. Voglio dire che **a colpa dei Cobas siamo stati rovinati**. Lui [il sindacato SI-Cobas – n.d.r.] ha chiuso questo magazzino della TNT. Noi siamo lavoratori, 265 persone, **adesso siamo in mezzo alla strada per colpa del Cobas**. Adesso noi avvisiamo tutta la gente e tutte le ditte, soprattutto l’IKEA, deve stare attenti, attenti. **Per colpa del Cobas siamo stati rovinati**. Quello che è successo prima, **gli accordi che ha fatto il Cobas con le ditte è sempre sottobanco**, lui sempre voleva mangiare solo da solo la torta, adesso la torta è finita. Per colpa di tutti i scioperi che ha fatto, davanti la TNT e davanti agli altri magazzini, ha rovinato tutto. Lui ha promesso alla gente, a tutti i lavoratori, che li portava 100.000 euro, 200.000 euro, ma noi cosa facciamo lì? Facciamo le medicine lì? No, siamo facchini! Non puoi portare 100.000 euro! Fai delle bugie alla gente. Alla fine abbiamo trovato che la strada con lui è chiusa, e siamo andati alla CGIL, abbiamo*

chiesto aiuto alla CIGL, e grazie alla CGIL che ha portato questa cifra e siamo contenti, è quello che posso dire. Grazie”.

Lavoratore 2: *“Stai attenti, quello grande bugiardo, grande bugiardo. Stai attenti tutti li operai di Piacenza. Ragazzi, io avvisare gli operai di IKEA, stai attenti da quello bugiardo. Hanno chiuso TNT, vogliono chiudere anche qua, anche a IKEA. Io avvisare, stai attenti, stai attenti, stai attenti”.*

Lavoratore 3: *“Per colpa di Cobas, che ha portato 265 persone fuori, e lo avviso ragazzi di IKEA stai attento con lui”.*

Lavoratore 4: *“Allora, state attenti le genti di IKEA, siamo quasi 265 persone che ha uscito, che ha fuori, però grazie a CGIL che ha salvato la problema. Meno male che c'è la CGIL. Ti dico solo una cosa: vai avanti con la CGIL. CGIL ti salva la problema, ti dico la verità. Se vai con il Cobas siete rovinati”.*

7. Il coinvolgimento nella vertenza della Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi pubblici essenziali e la sua risposta all’interpello di LGD

Dopo la presentazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, la stessa Cooperativa LGD in data 29 novembre 2021 ha rivolto un interpello alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi pubblici essenziali – allegato a questo atto come doc. J –, nel quale si sottolineava come i blocchi illecitamente attuati dal SI-Cobas avessero anche l’effetto di paralizzare servizi di approvvigionamento di Ospedali, Case di Cura, mense scolastiche e di asili per l’infanzia, tutti rientranti nella nozione di “servizio pubblico essenziale” protetto dalla legge n. 146/1990. A questo interpello la Commissione di Garanzia ha risposto con estrema rapidità e sollecitudine, a seguito della discussione svoltasi nella sua seduta del 9 dicembre 2021, con una comunicazione del suo Presidente, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, qui allegata come doc. K.

Evidenziamo in modo sintetico i contenuti di maggiore interesse di questo atto dell’Autorità, che ricalca il contenuto della relazione presentata dal Presidente e nella stessa seduta approvata dai membri della Commissione all’unanimità.

Il documento afferma innanzitutto che la legge n. 146 del 1990, all’articolo 1, comma 2, lettera a) elenca tra i servizi pubblici essenziali da tutelare *“l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità*”. Nella nozione di *“beni di prima necessità”* la Commissione ha inteso ricomprendere alcune categorie merceologiche, quali il latte e i farmaci. Inoltre, il concetto di *“approvvigionamento”* da tutelare e regolare a norma della legge n. 146 del 1990 è stato interpretato dalla Commissione come limitato alla sola fase del trasporto delle categorie merceologiche indicate dalla norma citata, ritenendo invece estranee all’ambito di applicazione della legge, tutte le attività preparatorie e prodromiche al trasporto stesso, quali le attività di magazzinaggio, deposito e custodia delle merci presso centri logistici.

La Commissione osserva peraltro che *“Una estensione dell’ambito di applicazione della legge e, quindi, del sindacato di competenza della Commissione alle attività di magazzinaggio è stata, viceversa, ritenuta necessaria e giustificata soltanto laddove le stesse siano parte integrante di filiere distributive finalizzate*

all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di una particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, scuole per l’infanzia, etc)”. Nella risposta della Commissione si legge altresì che “nel periodo più critico dell’emergenza da pandemia (marzo e aprile 2020), contrassegnato, tra l’altro, da importanti restrizioni della libertà di circolazione dei cittadini da parte di provvedimenti governativi, **la Commissione si è interrogata se considerare come essenziali, e dunque rientranti nel campo di applicazione della legge 146**, alcuni **servizi** normalmente non considerati tali, **tra i quali la distribuzione alimentare al dettaglio (nei supermercati)**. Tale servizio normalmente non è considerato essenziale, potendo i cittadini approvvigionarsi in altri esercizi concorrenti, tuttavia, questa possibilità può venir meno in una condizione di limitazione del diritto alla mobilità”.

La Commissione, poi, rileva – e qui veniamo alla questione cruciale sulla quale codesto Tribunale dovrà pronunciarsi – che “le condotte segnalate, per come descritte, ovvero **picchetti realizzati con la violenza e coazione fisica, esulano finanche dalla nozione di sciopero** e sono di interesse delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico”. Questo passaggio dell’atto dell’Autorità **smentisce dunque in modo netto la tesi centrale del SI-Cobas** secondo cui i blocchi dei cancelli costituirebbero una forma legittima di lotta sindacale e la reazione disciplinare della Cooperativa LGD contro tale comportamento e l’intervento delle Forze dell’Ordine per rimuovere i blocchi costituirebbero forme di repressione dell’esercizio del diritto costituzionale di sciopero.

La Commissione conclude che “un ampliamento del novero dei servizi pubblici essenziali, nel senso di ricomprendervi il settore della distribuzione alimentare all’interno della legge 146, in costanza di particolari situazioni di crisi, potrebbe essere disposto (e avrebbe maggior tenuta davanti ai giudici) dal legislatore, o dal Governo, in via d’urgenza, **o anche dall’autonomia collettiva**”. Questo passaggio costituisce una sorta di sollecitazione nei confronti delle Parti sociali (Cgil, Cisl, Uil sul versante sindacale, Federdistribuzione e Assologistica su quello imprenditoriale) affinché esse **aprano un negoziato finalizzato all’emanazione di un codice di autoregolamentazione di settore**: quel negoziato che, come si è visto, in riferimento alla provincia di Milano il Prefetto dott. Renato Saccone si è fatto carico di promuovere.

Il documento si conclude con l’impegno della Commissione a **sollecitare il Parlamento** affinché la questione venga esaminata in sede legislativa, per soddisfare le “esigenze di **adeguamento della normativa in materia di sciopero**, al fine di salvaguardarne l’effettività nonostante il costante evolversi degli assetti economici e sociali sui quali è destinata ad operare”.

Per tutti i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altro, Assologistica confida nell’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione e istanza, preve tutte le declaratorie del caso,

in via istruttoria, ammettere tutte le prove dedotte dalla Ricorrente LGD;

nel merito, accogliere le domande proposte dalla Ricorrente LGD.

È allegata al presente atto la procura *ad litem*. Si dichiara di produrre in fotocopia, con riserva di produrre all'occorrenza l'originale o copia in possesso dell'Interveniente volontaria, i seguenti

DOCUMENTI

- A. Statuto di Assologistica;
- B. Lettera del Presidente di Assologistica ai Prefetti e ai Questori di Milano e di Lodi in riferimento alla vertenza Stef Italia/SI-Cobas, 9.6.16;
- C. Comunicato Stampa di Assologistica Torino in riferimento alla vertenza Safim/SI-Cobas, 21.3.17;
- D. 1/12. Rassegna stampa relativa a diversi casi di blocchi attuati dal SI-Cobas in tutta Italia;
- E. 1/3 Videoregistrazioni di comizi del SI-Cobas davanti a punti vendita UNES, dic. 2021-genn. 2022 (con riserva di produrre in cancelleria la chiavetta usb contenente i files video);
- F. Videoregistrazione di uno dei suddetti comizi, tenuto dal dirigente SI-Cobas Alessandro Zadra, 22.1.22, di cui nel testo di questo atto è riportata la trascrizione di un passaggio (con riserva di produrre in cancelleria la chiavetta usb contenente il file video);
- G. 1/2. Comunicati SI-Cobas, 17.1.22 e 15.1.22;
- H. Volantino distribuito dal SI-Cobas davanti a punti vendita UNES, 22.1.22;
- I. 1/2. Videoregistrazione delle dichiarazioni di alcuni ex-dipendenti della TNT di Piacenza, gennaio 2022, la cui trascrizione è inserita nel testo di questo atto, § 6 (con riserva di produrre in cancelleria la chiavetta usb contenente il file video);
- J. Interpello di LGD alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi pubblici, 29.11.21;
- K. Risposta della Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi pubblici a LGD, a seguito della seduta del 9.12.21.

Milano, 21 febbraio 2022

Avv. Pietro Ichino

Avv. Mara Russo